

Publicato il 12/07/2017

N. 00277/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 00574/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2017, proposto da:

Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale del Piemonte, Ente Produttori Selvaggina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via San Francesco d'Assisi, 14;

*contro*

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto in Torino, corso Regina Margherita, 174;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Ecospirituality Foundation onlus, L.A.C. - Lega per l'abolizione della caccia, L.A.C. - Lega per l'abolizione della caccia - Sezione Piemonte, L.A.V. - Lega Anti Vivisezione onlus, Pro Natura Torino onlus, tutti

rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Fenoglio e Mia Callegari, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Susa 35;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 14-4867, recante “Art. 18, l. 157/1992. Art. 40, l. r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2017 / 2018 e delle relative istruzioni operative supplementari”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 13 aprile 2017, nelle parti in cui: 1) non include tra le specie cacciabili la pernice bianca, l'allodola, la lepre variabile, il fischione, la canapiglia, il mestolone, il codone, la marzaiola, la folaga, il porciglione, il frullino, la pavoncella, la moretta, il moriglione, il combattente e il merlo; 2) differenzia il periodo di caccia per le specie cacciabili in forma vagante disponendo l'apertura anticipata al 24 settembre per le sole specie fagiano, lepre, minilepre e coniglio selvatico; 3) definisce particolari limiti di carniere giornaliero e/o stagionale e periodi di caccia per la minilepre, la tortora, la beccaccia, il colombaccio, l'alzavola, il germano reale, la gallinella, il beccaccino, la cornacchia grigia, la cornacchia nera, la ghiandaia e la gazza; 4) fissa al 10 gennaio la chiusura del periodo di caccia per il tordo bottaccio, il tordo sassello e la cesena; 5) stabilisce al 31 dicembre la chiusura del periodo di caccia alla beccaccia e al beccaccino; 6) circoscrive il potere dei comitati di gestione degli AA.TT.CC. e dei CC.AA. di regolamentare la caccia al cinghiale solo nella forma a squadre;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visto l'atto di intervento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i dedotti profili di incostituzionalità ed incompatibilità comunitaria saranno sottoposti all'esame della Corte costituzionale con separata ordinanza, nell'ambito della causa R.G. n. 590/2016 (collegata);

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare:

che non appare fondato il motivo attinente alla mancata partecipazione delle associazioni venatorie, poiché la Regione ha dimostrato di aver consentito la presentazione di osservazioni entro un congruo termine;

che appaiono legittime le limitazioni al carniere giornaliero e stagionale (per le specie tortora, quaglia, beccaccia, germano reale, colombaccio, alzavola, gallinella, beccaccino, cornacchia, ghiandaia, gazza, minilepre) poiché le linee-guida ISPRA prescrivono quantità massime di prelievo, rispetto alle quali non può negarsi alla Regione la facoltà di prevedere riduzioni;

che appare altresì legittima l'articolazione del calendario per le specie tordo, cesena, lepre, beccaccia, rispetto alle quali la Regione si è

sostanzialmente conformata ai suggerimenti formulati dall'ISPRA;  
Ritenuto pertanto, allo stato degli atti, di dover respingere l'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Savio Picone**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Testori**

**IL SEGRETARIO**